

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1888-C
Documento N. 98-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE ZOTTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 17 gennaio 1962 (V. Stampato n. 2925)

modificato dalla 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 giugno 1962

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1962 (V. Stampato n. 2925-B)

sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione (Messaggio del 5 agosto 1962 v. Doc. 98)

*modificato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 1962
(V. Doc. XII, n. 4)*

d'iniziativa dei deputati BETTIOL, BARBI Paolo e BERRY

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 ottobre 1962*

Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 1962

**Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato**

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, sul quale sono stato autorizzato dalla 1^a Commissione a riferire all'Assemblea, ha per oggetto: « Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » ed è di iniziativa dei deputati Bettiol, Paolo Barbi e Berry. Tale provvedimento è stato prima approvato dalla II Commissione della Camera dei deputati in data 17 gennaio 1962, poi modificato dalla 1^a Commissione del Senato in data 20 giugno 1962, infine approvato, nel testo modificato dal Senato, dalla II Commissione della Camera dei deputati in data 12 luglio 1962.

Il disegno di legge prevedeva aumenti nel ruolo organico degli avvocati dello Stato e, nell'ultima stesura, approvato da entrambi i rami del Parlamento, all'articolo 3, disponeva che: « All'onere di lire 33.740.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà con una aliquota della maggiori entrate recate dal provvedimento concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto ».

Il Presidente della Repubblica ha peraltro trovato tale disposizione non conforme allo spirito dell'articolo 81 della Costituzione, perchè il provvedimento richiamato nel citato articolo 3, che doveva assicurare la copertura della spesa, al momento in cui il disegno di legge in discussione venne approvato dall'una e dall'altra Camera, aveva avuto l'approvazione soltanto della 5^a Commissione del Senato e si trovava ancora al-

l'esame della VI Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa.

In tale situazione, al Presidente della Repubblica è apparso che l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa non fosse valida, ai sensi del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione. Egli, pertanto, usando del potere conferitogli dall'articolo 74 della Costituzione stessa, ha invitato, con messaggio, le Camere ad una nuova deliberazione.

In questo momento stiamo esaminando il provvedimento soltanto in relazione alla formula della copertura, per adeguarla al rilievo e al suggerimento implicito del Presidente della Repubblica.

Poichè il provvedimento richiamato nell'articolo 3 del testo approvato dai due rami del Parlamento è ormai divenuto legge, la nuova formulazione dell'articolo 3, già approvata dalla Camera dei deputati, è la seguente:

« All'onere di lire 33.740.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 22 agosto 1962, n. 1283, concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto ».

Confido che l'Assemblea, come già la 1^a Commissione permanente, voglia confortare con la sua unanime approvazione la modifica che ho avuto l'onore d'illustrare.

ZOTTA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Nel ruolo organico degli avvocati dello Stato, di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, modificato dalla legge 20 giugno 1955, n. 519, sono aumentati: due posti nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato; quattro posti nella qualifica di vice avvocato dello Stato; quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato; tre posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

I rispettivi ruoli restano così fissati:

Vice avvocati generali	N.	9
Sostituti avvocati generali	»	67
Vice avvocati	»	68
Sostituti avvocati	»	71

Art. 2.

I due posti in aumento nella qualifica di sostituto avvocato e quelli di risulta che si renderanno disponibili a seguito delle promozioni alle qualifiche superiori potranno essere coperti per non oltre la metà nell'esercizio finanziario 1962-63 e per il residuo nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 3.

All'onere di lire 33.740.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere di lire 33.740.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 22 agosto 1962, n. 1283, concernente ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto.